



# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

## Provincia di COSENZA

### Ordinanza Sindacale

n° 23 del 10/07/2019

**Oggetto: Ordinanza Sindacale inerente la raccolta differenziata.**

#### IL SINDACO

**VISTA** l'Ordinanza n° 6 del 29 agosto 2011 prot. n° 7666 con la quale veniva adottata la raccolta differenziata per gli abitanti del Capoluogo, della Fraz. Marcellina, della fraz. Pastina;

**CONSIDERATO** che in data 24 Aprile 2015, si è tenuta una riunione con gli amministratori dei parchi i quali venivano invitati a munirsi di adeguati contenitori per la raccolta differenziata da posizionare "all'interno dell'area condominiale" per avere una "corretta raccolta dei rifiuti", il tutto in una ottica di collaborazione tra l'istituzione comunale e cittadini;

**VISTA** la Comunicazione del 04.07.2019 con la quale il Sindaco ribadiva che tutti i cittadini, i titolari delle attività balneari e di strutture alberghiere e gli amministratori di condomini devono rispettare i giorni e gli orari di conferimento dei rifiuti oltre che differenziare in modo corretto.

#### ORDINA

**LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E SABATO** dalle 06:30 alle 07:30 ORGANICO

**MARTEDÌ E VENERDÌ** dalle 06:30 alle 07:30 INDIFFERENZIATO

**MERCOLEDÌ E SABATO** dalle 09:30 alle 13:00 INGOMBRANTI E RAEE

**GIOVEDÌ** dalle 06:30 alle 07:30 MULTIMATERIALE (plastica, lattine, pentole in acciaio)

**MARTEDÌ** dalle 06:30 alle 07:30 – CARTA

Il VETRO si consegna **TUTTI I GIORNI** presso gli appositi contenitori di colore verde posizionati sulle strade pubbliche.

#### AVVERTE

Per l'inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza saranno comminate le sanzioni amministrative pecuniarie, come di seguito definite, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni in merito al regime sanzionatorio.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 22/97 e alle prescrizioni della presente Ordinanza provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti.

I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere comportamenti costituenti violazione della legge e del regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24/11/81 n. 689 e successive modifiche e integrazioni. Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art.255 del D. Lgs. n. 152/2006, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore dal giorno della pubblicazione.

Il Comando della Polizia Municipale disporrà gli opportuni accertamenti per l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

**IL SINDACO**

**Ugo Vetere**

F.to all'originale